



Ordinanza municipale Salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi)

Il Municipio

richiamati:

- la Legge organica comunale, e in particolare gli art. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, e in particolare l'art. 23;
- il Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, in particolare l'art. 24;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente;

ordina

Articolo 1 – Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

Articolo 2 – Definizione di littering

Il littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori o cestini dell'immondizia.

Articolo 3 – Principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Articolo 4 – Divieti

1. In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
 - a. sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
 - b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
 - c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuti cartaceo, intero o a pezzi;
 - d. sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
2. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, panchine, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc.

Articolo 5 – Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti di vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti, visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Articolo 6 – Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punibili con la multa fino a fr. 2'000.00, ritenuto un importo minimo di fr. 500.00 per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2. In assenza di recidiva per infrazioni alla presente ordinanza o ad altre ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonizione.
3. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i

costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

4. La procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 è disciplinata dagli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.
5. È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Articolo 8 – Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Articolo 9 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore una volta scaduti i termini di pubblicazione.

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, dal 6 settembre 2017 al 5 ottobre 2017.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Marco Bertol



IL SEGRETARIO
Moreno Mocettini